

- PARTE SPECIALE F  
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE  
DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Documento redatto da Ufficio Ispettorato  
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 007

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

#### ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
<b>3.0</b>	<b>08/11/2021</b>	<b>Parte Speciale F del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo</b>

<b>1. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001</b>	<b>4</b>
<b>2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI</b>	<b>5</b>
<b>3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</b>	<b>5</b>
<b>4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001</b>	<b>6</b>

## **I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **1. I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001**

L'articolo 25-quater del d.lgs 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
  - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
  - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. <omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale (Roma, 10 marzo 1988), Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

## **2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di finanziamento al terrorismo:

- Utilizzo improprio dei locali di proprietà della Banca, in particolare di quelli non strumentali ceduti in locazione - Logistica ed economato.
- Svolgimento di operatività finanziaria con nominativi inseriti nelle liste "nominativi sospetti" - Servizi bancari tipici e Incassi e Pagamenti.
- Esecuzione di operazioni "estero" che favoriscono un soggetto sospettato di finanziamento al terrorismo omettendo i controlli previsti o identificando in modo non corretto un cliente allo scopo di non far emergere la sua operatività - Estero.
- Elargizione o raccolta di fondi a soggetti con potenziali legami con il terrorismo - Relazioni Esterne.

## **3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO**

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- La Banca garantisce la conformità dell'operatività alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio, avvalendosi di specifici applicativi in grado di consultare le basi dati dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo.
- Gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, approntano e consultano le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.
- Controlli automatici sui nominativi sospetti di terrorismo e Paesi con cui è vietato dalla normativa operare (Black List).
- La Banca vieta di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.
- Presenza di presidi informatici (blocchi ed alert) previsti per evitare l'operatività con soggetti a rischio (iscritti nelle black list - alimentate dall'outsourcer informatico, ovvero da info provider).
- Tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.
- Prevedere l'assegnazione di responsabilità per quanto attiene alla gestione delle operazioni potenzialmente sospette di finanziamento al terrorismo.

- L'attuale procedura informatica esegue un controllo automatico di possibili nominativi segnalati nelle liste riconducibili a fenomeni di terrorismo sono nelle fasi di accensione/variazione anagrafica e in sede di adeguata verifica (verifica KYC). Per tutti gli altri ambiti (es. nominativi/debitori di effetti anticipati, intestatari di assegni circolari emessi, la stessa verifica automatica non è attuata.
- In fase di aggiornamento la regolamentazione estero anche per gli aspetti inerenti alla fiscalità.

#### 4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Artt. 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 307, 418 c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.